

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2457 del 18/05/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA EUROSETS SRL (Imp. Strada Statale 12 n. 143) MEDOLLA (MO). Rif. Prot. n.1837/2020 e 757/2021 SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 24224/2020 - 12697/2021 ARPAE SINADOC
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2506 del 17/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA EUROSETS SRL (Imp. Strada Statale 12 n. 143) MEDOLLA (MO).

Rif. Prot. n.1837/2020 – 757/2021 SUAP dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 24224/2020 - 12697/2021 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all’art. 23 l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.

In particolare:

- l’articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- l’articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

La Ditta EUROSETS SRL, avente sede legale in comune di Medolla (MO), v. SS 12 n. 143, quale gestore dell’impianto ubicato in comune di Medolla (MO), Strada Statale 12 n. 143, in data 02/09/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 04/09/2020 con prot. n. 127237, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione di dispositivi medici monouso;

In data 10/11/2020, con nota prot. n. 162701, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 11/12/2020 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 179511;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 4282 del 18/09/2019;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da nota tecnica prot. n.4814 del 14/01/2021, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 7220 del 18/01/2021;
- comunicazione, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, da parte di AIMAG, nota prot. n. 1055 del 19/02/2021;

Il Comune di Medolla, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 184268 del 18/12/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico e scarichi idrici.

Inoltre, in data 15/04/2021 la ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 16/04/2021 con prot. n. 59239, relativa ai titoli ambientali Acqua e Aria;

Valutate non sostanziali la modifiche a scarichi e emissioni comunicate in data 15/04/2021;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **EUROSETS SRL** per l'impianto ubicato in comune di Medolla (MO), Strada Statale 12 n. 143, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4282 del 18/09/2019 dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 18/05/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Medolla
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Medolla

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta EUROSETS SRL (Imp. Strada Statale 12 n. 143) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta EUROSETS SRL, nello stabilimento di Strada Statale 12 n. 143 a Medolla (MO), svolge attività di produzione di dispositivi medici monouso attraverso lavorazioni su materiale plastico e intende apportare modifiche non sostanziali agli scarichi rispetto alla condizione autorizzata con determina n. 4282 del 18/09/2019,

- con domanda pervenuta al SUAP il 02/09/2020 si prevede l'installazione di una macchina automatica per il lavaggio tubetti che ha funzionamento identico a quella manuale presente; le due macchine verranno utilizzate in modo alternativo, con previsione di dismissione di quella manuale.

- con domanda pervenuta al Suap il 15/04/2021 si prevede l'installazione di due lavandini per lavaggio mani degli operatori nel laboratorio elettronico (che viene spostato e ampliato) e le acque reflue che si originano confluiranno nella rete delle acque industriali dello stabilimento.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si avrà la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Strada Statale 12 con punto di scarico identificato in planimetria con S1;

- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti confluiscono in parte nella pubblica fognatura, in parte in acque superficiali.

- le acque reflue provenienti:

* dalle operazioni di collaudo e taratura delle apparecchiature presso la camera bianca;

* dall'impianto di trattamento di osmosi;

* dal lavaggio delle apparecchiature contenenti tracce di sangue bovino (laboratorio R&D) effettuato all'interno di un apposito lavabo, previo passaggio attraverso un pozzetto di prelievo e campionamento posto a monte della cisterna interrata predisposta per l'eventuale conferimento delle stesse acque reflue come rifiuto speciale in caso di non conformità ai valori limite per lo scarico nella pubblica fognatura;

* dal lavaggio vetreria con tracce di alcol etilico presso il laboratorio Controllo Qualità;

previo passaggio tramite pozzetto di campionamento e controllo P.C.1 di coordinate X 662839; Y 967525 (UTM);

e inoltre:

* dallo svuotamento (due volte alla settimana) della vasca contenente detergente acido, della vasca contenente detergente basico e dalle tre vasche contenenti acqua osmotizzata utilizzate per il lavaggio dei tubetti con soluzioni acide e basiche, presso la linea "deformazione tubetti in acciaio", previo passaggio tramite pozzetto di campionamento e controllo P.C.2 di coordinate X 662851 e Y 967409 (UTM);

* da due lavandini per lavaggio mani degli operatori nel laboratorio elettronico;

confluiscono nella pubblica fognatura di via Strada Statale 12 con punto di scarico identificato in planimetria con S1 (in cui confluiscono anche le acque reflue domestiche).

- le acque reflue derivanti dall'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica, prodotte dalla torre evaporativa, saranno convogliate nella rete fognaria pubblica delle acque nere esistente, previo passaggio da un apposito pozzetto di ispezione e prelievo campioni P.C.3 di coordinate: X=662910 e Y=967505 (UTM)

Non sono presenti impianti di trattamento dei reflui industriali.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dalle operazioni di collaudo e taratura (presso la Camera bianca), dall'impianto di trattamento di osmosi, dal lavaggio delle apparecchiature contenenti sangue bovino (laboratorio R&D), dal lavaggio della vetreria con tracce di alcol etilico (laboratorio C.Q.), dallo svuotamento delle vasche contenenti detergenti acidi, basici e acqua osmotizzata (linea deformazione tubetti), dai lavamani del nuovo laboratorio elettronico e dallo scarico della torre evaporativa confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la Determinazione di Arpae – SAC di Modena n. 4282 del 18/09/2019, di autorizzazione Unica Ambientale, contenente il titolo ambientale scarichi idrici della ditta Eurosets Srl per lo stabilimento in oggetto.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP in data 02/09/2020 e alla comunicazione di Modifica Non Sostanziale pervenuta al SUAP il 15/04/2021.

Vista la comunicazione del 19/02/2021, prot. 1055, del Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG SPA;

Valutate non sostanziali le modifiche comunicate in data 02/09/2020 e 15/04/2021;

Il Comune di Medolla, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 184268 del 18/12/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta EUROSETS SRL, con insediamento posto a Medolla (MO), Strada Statale 12 n. 143, a scaricare nella pubblica fognatura di Strada Statale 12 a Medolla le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di dispositivi medici monouso attraverso lavorazioni su materiale plastico, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in 33.500 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue scaricabili dallo stabilimento nella pubblica fognatura con uno scarico giornaliero del solo impianto di cogenerazione stimato in 50,4 mc/g. Modifiche significative relative a questo dato dovranno essere segnalate all'ente gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 4) I valori limite di cui al punto 2) dovranno essere rispettati presso i pozzetti P.C.1, P.C.2 e P.C.3 ubicati come definito nella sezione B.
- 5) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.

- 6) Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
- 7) Qualora i reflui prodotti nel laboratorio ricerca e sviluppo (R&D) si rivelino non conformi ai limiti per lo scarico nella pubblica fognatura, la ditta dovrà accumulare tali reflui in cisterna interrata e smaltirli come rifiuti liquidi nel rispetto della normativa vigente.
- 8) I pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, così come i pozzetti definiti nella parte B, devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo; dovranno inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.
- Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 9) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa. E' altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
- 10) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione della rete fognaria aziendale.
- Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria aziendale, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento)
- 11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 13) L'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'ente gestore.
- 14) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Medolla e al gestore del Servizio Idrico Integrato e al ST distretto Area Nord di ARPAE Modena di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
- 15) Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello unico delle attività produttive territorialmente competente.
- 16) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti

sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta EUROSETS SRL (Imp. Strada Statale 12 n. 143) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta EUROSETS SRL, che svolge attività di produzione di dispositivi medici monouso, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Medolla (MO), Strada Statale 12 n. 143.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 04/09/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 11/12/2020 con prot. n. 179511 e dalla comunicazione di modifica non sostanziale assunta agli atti in data 16/04/2021 con prot. 59239, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione n. E3, E4, E6, E7, E8, C1;
- la modifica dei punti di emissione n. E1 (modifica layout camera bianca assemblaggio, + postazioni lavaggio e incollaggio), E2 (+ macchina aut. lavaggio tubetti, - linea produttiva cannule), E5 (spostamento)
- la installazione del nuovo punto di emissione:

Emissione n.	Descrizione
9	Dipping cannule (3 calate su forno, 1 cappa dipping, 1 ripresa di reparto) (*)

(*) con impiego di PVC liquido esente da ftalati

- il seguente consumo di materie prime:

- detergente	10	kg/anno
- battericida-fungicida	25	kg/anno
- cicloesanone	360	kg/anno
- diclorometano	1.300	t/anno
- inchiostro per tampografia	50	kg/anno
- diluente per tampografia	50	kg/anno
- alcool etilico	8	t/anno
- resine epossidiche	1,725	kg/anno
- resine poliuretatiche	11,1	t/anno
- distaccante spray	10	kg/anno
- lubrificante spray	10	kg/anno
- granulo in plastica	221,5	t/anno
- pasta PVC	3.000	kg/anno
- detergente acido	30	kg/anno
- detergente basico	30	kg/anno
- alcool isopropilico	10	kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Medolla, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 184268 del 18/12/2020, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n.4814 del 14/01/2021, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Valutata non sostanziale la modifica comunicata in data 15/04/2021;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta EUROSETS SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Medolla (MO), Strada Statale 12 n. 143, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - ASSEMBLAGGIO DISPOSITIVI MEDICI (50 postazioni) (*) +
 TAMPOGRAFIA (1 postazione) +
 1 BANCO LAVORO PULIZIA STAMPI +
 1 FORNETTO STABILIZZAZIONE+
 1 POSTAZIONE DI LAVAGGIO MANDRINI +
 1 POSTAZIONE DI INCOLLAGGIO CON SOLVENTE

portata massima	7.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m

durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (come C-organico Totale)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	Impianto di adsorbimento a carboni attivi	

(*) Questo tipo di attività deve essere svolta con dosatori di solventi di tipo automatico e chiuso.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

(10 presse, 1 forno elettrico asciugatura tubetti, 1 macchina automatica lavaggio tubetti)

portata massima	6.000	Nmc/h
<i>di cui:</i>		
<i>stampaggio</i>	5000	Nmc/h
<i>forno</i>	500	Nmc/h
<i>macchina lavaggio</i>	500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	1	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc (**)
Sostanze organiche volatili (come C-organico Totale)	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – LABORATORIO CHIMICO E QUALITA' (n. 2 cappe)

portata massima	1.600	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – ARMADI SOLVENTI + STAMPANTE 3D CON VASCA LAVAGGIO

portata massima	1.700	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g
<u>Impianto di abbattimento:</u>	Impianto di adsorbimento a carboni attivi	

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – LABORATORIO ELETTRONICO (n. 1 cappa)

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	3,5	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CONTROLLO METROLOGICO (1 cappa)

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	3,5	m
durata	3,5	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO (n. 1 cappa)

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – PICKING E LOCALE SANITIZZAZIONE (1 armadio sanitizzazione)

portata massima	800	Nmc/h
-----------------	-----	-------

altezza minima del camino	16	m
durata	3,5	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – DIPPING CANNULE (3 calate su forno, 1 calata su cappa dipping, 1 calata su ripresa di reparto)

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc (**)
Sostanze organiche volatili (come C-organico Totale)	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE C1 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE. Motore a gas naturale 410kW
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

(**) Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale", pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980 - e successive modifiche e integrazioni.

Prescrizioni

A) I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

B) Entro il 30/06/2021 la ditta deve inviare una comunicazione ad Arpae in cui deve essere specificato l'utilizzo dei solventi (diclorometano, cicloesano, alcool isopropilico, alcool etilico), distinguendo per :

- usi per assemblaggio componenti,
- usi per pulizia attrezzature,
- usi per superfici e prodotti,

rammentando che il lavaggio dei prodotti in lavorazione con solventi ricade nella tipologia di attività prevista al punto 10, parte II, allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 in quanto "pulizia di superficie,..., che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura, anche effettuata in più fasi anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione. È inclusa la pulizia della superficie dei prodotti. È esclusa la pulizia dell'attrezzatura" pertanto risulta necessario individuare il consumo di solvente dedicato al lavaggio dei prodotti in lavorazione per determinare se viene superata la specifica soglia di consumo e, nel caso, dovrà trovare applicazione l'art. 275 del D.Lgs. 152/2006.

C) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

- Le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

- **Entro il 18/05/2026** e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
- Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

D) Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Relativamente alle vasche della lavorazione cannule cardiocirurgiche e lavorazione tubetti + forno, si consiglia l'adozione di coperchi quando non sono utilizzate.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 1, 2** (portata, polveri, ftalati, cloruro di vinile, COT, acido cloridrico, sostanze alcaline come Na₂O) e **9** (portata, polveri, cloruro di vinile, COT, acido cloridrico, monossido di carbonio) devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità

comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per gli **Adsorbitori a carboni attivi** devono essere rispettati i seguenti accorgimenti gestionali:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
- Il flusso d'aria da trattare in ingresso all'impianto deve avere una temperatura non superiore a 40°C.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13284-1:2017 (*); • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); • ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 15058:2017 (*); • ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 1911:2010 (*); • UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 12619:2013(*)
Ftalati	<ul style="list-style-type: none"> • OSHA 104 (**); • Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Cloruro di vinile (cloroetene)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI CEN/TS 13649:2015; • US EPA 106
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **Annuale** per i punti di emissione **n. 1, 2 e 9**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta EUROSETS SRL (Imp. Strada Statale 12 n. 143) MEDOLLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta EUROSETS srl, che svolge attività di produzione di dispositivi medici monouso, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Medolla (MO), Strada Statale 12 n. 143.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero **Sorgenti esistenti**
 - 2 termoconvettori e relativo sistema di pompaggio costituito da 6 pompe
 - n. 2 Chiller
 - pompa di calore
 - estrattori fumi di processo
 - n. 6 Unità di Trattamento Aria
 - n. 3 compressori
 - trigeneratore costituito da un comparto motore e un comparto pompe;

Nuova sorgente:

- n. 1 impianto di aspirazione reparto produzione Cannule e nuova emissione E9;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i ricettori più prossimi all'insediamento sono
R1 edificio residenziale a 25 metri dal confine aziendale
R2 fabbricato agricolo a 150 metri dal confine aziendale
e sono collocati in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i livelli sonori misurati/stimati mostrano il rispetto dei valori limite di zona, diurno e notturno, sia per la classe V che per la classe III;
- il valore limite differenziale, diurno e notturno, in prossimità dei ricettori individuati risulta rispettato.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta EUROSETS srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 7220 del 18/01/2021;

Per l'impianto di trigenerazione, come richiesto con determina AUA n. 4282/2019, in data 15 e 23 ottobre 2019 la ditta ha eseguito le rilevazioni strumentali di collaudo (giorno e notte) al confine aziendale per valutare il contributo di rumore nei confronti del ricettore abitativo R2; i livelli sonori ottenuti attestano il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali, diurni e notturni, e non evidenziano la presenza di componenti tonali nel rumore.

Il Comune di Medolla, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 184268 del 18/12/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Medolla (MO), Strada Statale 12 n. 143, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta EUROSETS srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;

- 3) In fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parti di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario.
- 4) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.